



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 23
in data 27/04/2016

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

Oggetto:

ALIQUOTE TRIBUTI TASI E IMU ANNO 2016 DISPOSTE CON DELIBERA N.68 DEL 28.12.2015 - RETTIFICA.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare "Giorgio La Pira" di Pian di Scò, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Presenza
CACIOLI ENZO	Presente
LENTUCCI SILVIA	Assente
SOTTANI FILIPPO	Presente
BERNARDONI ENRICO	Presente
INNOCENTI NICCOLO'	Presente
RENZI SARA	Presente
CORSI GIAN LUCA	Presente
ORLANDINI LORENZA	Presente
MONINI GIANNI	Presente
MORBIDELLI MARCO	Presente
GRASSI ANTONELLA	Assente
BENEDETTI FRANCESCO	Presente
QUERCIOLI CHIARA	Presente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Elena Di Gisi.

Il Sindaco Presidente del Consiglio, Dott. Enzo Cacioli, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: =====

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipano gli assessori esterni: BORGHERESI RICCARDO, FRANCHI SANDRA.

La presente deliberazione si compone di N. UNO allegati.

Il Sindaco illustra l'atto funzionale all'adeguamento delle politiche fiscali alla legge di stabilità 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 169 dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, che fissa i termini per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

PREMESSO che:

L'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con la deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L. 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che l'art. 1 L. 208/15 c. 19 stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille;

CONSIDERATO l'art. 1 L. 208/15 c. 28 per cui per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre con deliberazione del consiglio comunale l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L. 208/15;

DATO ATTO che il costo dei servizi indivisibili anno 2016 stimati in circa € 705.000,00 e che il gettito è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Spese illuminazione pubblica	€.237.886,86
Spese manutenzione strade e verde pubblico	€.191.764,58
Spese anagrafe, stato civile, elettorale (al netto entrate per diritti)	€.149.831,57
Spese servizio necroscopico e cimiteriale	€ 125.516,99

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato; con riferimento alla TARI e alla TASI, rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RILEVATO che sono state approvate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota ordinaria 7,90 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e immobili concessi in locazione;
- aliquota 7,90 per immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
- aliquota 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che unitamente al proprio nucleo familiare risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso immobile classificato nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze con detrazione di € 200,00;

- aliquota ridotta del 7,60 per mille per abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi risiedano e dimorino abitualmente e per immobili non produttivi di reddito fondiario;
- aliquota del 9,50 per mille immobili tenuti a disposizione del proprietario e loro pertinenze;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.04.2015 sono state confermate le stesse aliquote per l'anno 2015;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2015 sono state deliberate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2016;

RILEVATO che la **Legge 28 dicembre 2015, n. 208 avente titolo “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”** è stata pubblicata in **Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015, n. 302.**

RITENUTO alla luce del suddetto intervento normativo di dover adottare i conseguenti provvedimenti modificativi alle aliquote già deliberate, come segnalato anche nella nota prot. 3983 del 18/02/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è parte integrante della presente delibera, ed in conformità del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 193 “salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali nell'ambito della discussione sul punto in questione, riportati nel verbale allegato in parte integrante al presente atto;

CON VOTI, nr. 10 favorevoli, nr. 1 astenuti (Quercioli) e nr. 0 contrari, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. di deliberare per l'anno 2016 le aliquote IMU e TASI:

Tipologia di immobili	Aliquota IMU 2016 per mille	Aliquota TASI 2016 per mille
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU - tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	Esenti	Esenti
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	4,00	1,90

Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio - Assimilata all'abitazione principale per legge	Esenti	Esenti
L'unica abitazione e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza - Assimilata all'abitazione principale per legge	Esenti	Esenti
Fabbricati rurali strumentali attività agricola	Esenti	1,00
Aliquota ordinaria , compreso immobili concessi in locazione e aree edificabili	7,90	0,95
Fabbricati Merce: I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati.	Esenti	0,95
Abitazioni e pertinenze , (come individuate dalla legge IMU) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado , che vi risiedano e che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, solo un immobile nel territorio nazionale e risieda nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato, con esclusione degli immobili in cat. A1, A8 e A9.	7,60	0,75
Immobili a disposizione del proprietario e loro pertinenze (c.d. "secondo case")	9,50	0,95
Immobili non produttivi di reddito fondiario	7,60	0,75
Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia	7,90	0,95
Terreni Agricoli	Esenti	Esenti

2. di provvedere ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
3. il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell'urgenza e, pertanto con voti separatamente resi dal seguente esito: nr. 10 favorevoli, nr. 1 astenuti (Quercioli) e nr. 0 contrari, resi palesemente per alzata di mano.-

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale a scavalco
Dott.ssa Elena Di Gisi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

- Ufficio Gestione Entrate e Tributi
- Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile
- Ufficio Polizia Municipale
- Ufficio Programmazione e Ragioneria
- Ufficio Servizi Informatici e SIT
- Ufficio Urbanistica e Ambiente
- Ufficio stampa
- Segretario Comunale